

Melarangelo/MIM ricorso

**TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE LAVORO
RICORSO**

**con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art.
151 c.p.c. (mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso
sul sito internet del MIM e dell'Istituto scolastico all'uopo
deputato)**

Per

il signor ***Ivan Melarangelo***, (cod. fisc. MLRVNI71L08L103P) nato a Teramo in data 08.07.1971, ivi residente alla via IV Novembre n. 19 ed elettivamente domiciliato a Teramo al Corso De Michetti n. 67 presso e nello studio degli Avvocati *Annalisa De Iuliis* (cod. fisc. DLSNLS76E65L103E) e *Alessio De Iuliis* (cod. fisc. DLSLSS79L23L103Y), entrambi del Foro di Teramo, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al presente ricorso depositato telematicamente nel relativo fascicolo - all. a) - (comunicazioni di rito: fax 0861/240296 – PEC alessio.deiuliis@pec-avvocatiteramo.it– annalisa.deiuliis@pec-avvocatiteramo.it)

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n.76/A, codice fiscale 80185250588, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici in Via Buccio di Ranallo, Complesso Monumentale di San Domenico è domiciliato per legge

- convenuto -

nonché contro



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del suo Direttore Generale *pro tempore*, corrente in Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto - PILE - L'AQUILA, codice fiscale 93028190663 rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici in Via San Domenico è domiciliato per legge

- convenuto -

nonché contro

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, con sede in Teramo, al largo San Matteo 1, codice fiscale 80004250678 rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici in Via San Domenico è domiciliato per legge

- convenuto -

nonché contro

Istituto Comprensivo Statale TE 3 D'Alessandro - Risorgimento in persona del suo Dirigente Scolastico *pro tempore* corrente in Teramo alla via Aeroporto n. 2

- convenuto -

nonché contro

per quanto occorrer possa

contro tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso



- controinteressati –

per la disapplicazione

del DM n. 50 del 03.03.2021 nella parte in cui prevede che “(...) il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego (...)”, con conseguente rettifica del punteggio di graduatoria d’Istituto terza fascia per il triennio 2021/2024 personale ATA a seguito di valutazione integrale del servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di impiego, nella misura di 6 (sei) punti per anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Sommario

FATTO	3 - 7
DIRITTO.....	7 - 20
I- In via preliminare, sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.....	7 - 9
II- Parimenti in via preliminare, sulla competenza territoriale dell'On.le Tribunale adito.....	9- 10
III- Sempre in via preliminare: Istanza di estensione del contraddittorio ai contro interessati.....	10- 13
IV – Profili di illegittimità del DM n. 50 (nella parte in cui prevede che “<...> il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego”) e dei successivi atti regolamentari e dipartimentali. Conseguente disapplicazione e attribuzione del punteggio migliorativo ai fini della collocazione in graduatoria	13-20
Conclusioni.....	20 -21
Elenco documenti allegati.....	21 -22

FATTO

1- Il ricorrente ha svolto attività di collaboratore scolastico



supplente temporaneo presso l'Istituto comprensivo di Castellalto - Cellino (TE) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 10.10.2020 al 22.04.2021;

2- in fase di verifica del punteggio di inserimento nella graduatoria ATA 3 Fascia – triennio 2018-2021, ai fini della eventuale convalida dello stesso, espletata dal Dirigente Scolastico presso l'Istituto comprensivo “Margherita Hack” di Castellalto (TE) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 717/2014 comma 5, con provvedimento Prot. N. 2823 del 30.03.2021 veniva convalidato il punteggio attribuito come di seguito si riporta in stralcio:

“Profilo Assistente amministrativo:

Punteggio titoli: 10.70; Punteggio servizi: 2.10; Punteggio totale: 12.80.

Collaboratore scolastico:.

Punteggio titoli: 17.20; Punteggio servizi: 2.10; Punteggio totale: 9.30” . (cfr. doc. a);

3- Il ricorrente provvedeva al deposito di domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4508042.17-04-2021.); **(cfr. doc. B)**

4- successivamente, con decreto del Dirigente Scolastico in forza presso l'Istituto Comprensivo Statale TE 3 “D'Alessandro Risorgimento” prot. n. 0007152/2021 del 14 luglio 2021 veniva comunicata l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie d'istituto di terza fascia del personale ATA per il



conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato; **(cfr. doc. C)**

5- esaminate le graduatorie provvisorie d'Istituto di terza fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato, approvate e pubblicate in data 14/07/2021, veniva riscontrata l'attribuzione di un punteggio inferiore a quanto conferito in sede di convalida;

6- il ricorrente proponeva formale reclamo, cui seguiva atto di rettifica che di seguito si riporta, ove gli veniva attribuito il seguente punteggio: “Assistente amministrativo: 14,92 – Collaboratore scolastico 12,52 “ attualmente detenuto (cfr. doc. D) ;

6- in forza di quanto precede, al ricorrente è stato attualmente attribuito in relazione al **profilo professionale di assistente amministrativo**, il complessivo punteggio servizi di: 2,65 (da ritenersi comprensivo del punteggio attribuito a titolo di servizio sostitutivo del servizio di leva obbligatorio) espletato nel periodo 24.06.1996 -31.12.1996 (191 giorni) e 01.01.1997- 03.06.1997 (154 giorni); in relazione al **profilo professionale di collaboratore scolastico**, il complessivo punteggio servizi di: 5,05 (da ritenersi comprensivo del punteggio attribuito a titolo di servizio sostitutivo del servizio di leva obbligatorio) espletato nel periodo 24.06.1996 -31.12.1996 (191 giorni) e 01.01.1997- 03.06.1997 (154 giorni); **(cfr. doc. E - F)**

7- ad oggi, il ricorrente è in forza presso l'Istituto comprensivo di Isola del Gran Sasso – Colledara (TE) con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 18.11.2022 al 26.11.2022 con profilo di assistente amministrativo, con proroga al 28.01.2023;



8- il deducente ha adempiuto agli obblighi di leva (o servizi assimilabili), dopo il conseguimento del titolo valido ai fini dell'accesso alle citate graduatorie;

9- in particolare nel periodo compreso tra il 24.06.1996 al 03.06.1997 ha prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio (**cfr. doc G** - Foglio di congedo illimitato e **doc. I** certificato servizio civile) presso il Comune di Castellalto (TE) avendo già conseguito in data 21.07.1990 il diploma di maturità classica, valevole quale titolo di accesso alle richiamate graduatorie (**cfr. doc H**);

10- nel periodo di cui al punto che precede ove il ricorrente era occupato nel prestare il servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio, lo stesso non aveva ricevuto alcuna nomina nell'ambito delle graduatorie ATA;

11- il signor Melarangelo, con istanza del 3 gennaio 2023 inoltrata telematicamente in pari data, formalizzava all' Istituto Comprensivo Statale TE 3 D'Alessandro – Risorgimento di Teramo (la c.d. “scuola capofila”) la domanda di aggiornamento, in termini migliorativi, ai fini della costituzione delle graduatorie personale ATA per il triennio 2012/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'uopo evidenziando (tra l'altro) di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria (conseguito nel 1990), di aver successivamente svolto (1996-1997) il servizio sostitutivo civile e di essere stato congedato il 3 giugno 1997; (cfr. doc. cit)

12- Ciò nonostante, con provvedimento del 13 gennaio 2023 l'istituto scolastico rigettava l'istanza di ricalcolo del punteggio non attribuendo pienamente al deducente (con riferimento ai profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo)



il punteggio aggiuntivo collegato all'espletamento del servizio civile sostitutivo in data successiva al conseguimento del titolo di accesso ai profili, limitandone il riconoscimento alla equiparazione di detto servizio a quello svolto presso altre amministrazioni Statali, differenti dalla Scuola, di fatto riducendone la valutazione ad 1/10 di quanto spettante; **(cfr. doc. M)**

13- E' dunque interesse giuridicamente qualificato del ricorrente agire in giudizio al fine di chiedere il ricalcolo nei termini migliorativi anzi detti del punteggio, sia per il profilo professionale di collaboratore scolastico che di personale amministrativo, così come attribuiti dalla scuola capofila, nella graduatoria d'Istituto terza fascia per il triennio 2021/2024 personale ATA, con disapplicazione del DM n. 50 del 03.03.2021 nella parte indicata in epigrafe e del provvedimento di attribuzione del punteggio, con ogni conseguenza di legge.

DIRITTO

I

In via preliminare: sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

I.1 – In via preliminare si evidenzia come, nel caso di specie, sia sussistente la giurisdizione dell'On.le intestato Tribunale controvertendosi di un vero e proprio diritto soggettivo alla corretta immissione a ruolo, in presenza dei presupposti di legge e non anche a questioni relative alla correttezza dell'espletamento di una procedura concorsuale ovvero della redazione di una graduatoria. E' infatti noto che i provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione



di personale ATA non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico (quale giuridica espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi) bensì di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. Sul punto si evidenzia quanto affermato dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste Sez. I, sentenza 1 giugno 2020, n. 176: *“Con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, va individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria, ovvero la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria. Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che*



essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Invece, se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Tale ragionamento, considerate le analogie esistenti in punto di formazione ed effetti giuridici delle graduatorie, può operarsi per le graduatorie riferite al personale ATA".

I.2 – L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001 devolve, al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, “*tutte*” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, “*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro*”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche “*atti amministrativi presupposti*” non incide sulla giurisdizione del Giudice Ordinario che procede alla loro disapplicazione se li ritiene illegittimi. Sulla questione sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte che con l'ordinanza n. 25840 del 2016 ha ribadito il già descritto principio del doppio binario della giurisdizione. Va quindi declinata ogni ipotesi di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

II

Parimenti in via preliminare: sulla competenza territoriale dell'On.le Tribunale adito.



II.1 – Come è noto nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Vertendosi, nel caso di specie, di azione giudiziaria promossa nei confronti del MIM deve trovare applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D.lgs n. 80 del 1998) in base al quale: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*. Dunque la norma ha introdotto un unico Foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio – trattandosi di Foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché in base all'art. 5 c.p.c. la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c. deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. Nel caso di specie, la scuola ove attualmente è in forza il signor Melarangelo è l'Istituto Comprensivo Statale TE 3 D'Alessandro – Risorgimento, con conseguente competenza territoriale dell'adito Tribunale di Teramo.

III



Sempre in via preliminare: Istanza di estensione del contraddittorio ai terzi controinteressati ex art. 151 c.p.c.

III.1- Sempre in via pregiudiziale, giova rilevare come ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *de quo* debba essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia coloro che, in virtù della correzione del punteggio del signor Melarangelo, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dal medesimo.

Ciò posto, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti nella provincia di Teramo ed arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente stante, peraltro, le ragioni di urgenza sottese al corretto inserimento in graduatoria del medesimo.

III.2- Come è noto, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella statuizione del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale “(...) *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*”.

III.3- Anche qualora, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della litispendenza della causa mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò in quanto, il



destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami avrà facoltà di costituirsi sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto non possano svolgersi compiute valutazioni sull'esito del giudizio.

La pubblicazione sulla G.U. appare, peraltro, oltremodo onerosa per il ricorrente.

III.4- Svolte tali logiche osservazioni, a sola memoria degli scriventi, giova rilevare come l'On.le Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ben potrà autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello in via telematica.

Sul punto, il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis*, Ordinanze nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09)

Anche i Tribunale di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “ (...) *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area telematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con*



l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria" (Tribunale Genova, Sez. Lavoro. Ordinanza del 01.09.2011)

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del M.I.M. all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.)

III.V- In forza di quanto sopra, si richiede che l'On.le Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U, voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.M. e dell'Istituto Comprensivo Statale TE 3 D'Alessandro- Risorgimento nella parte all'uopo dedicata ovvero con le modalità che l'On.le Tribunale riterrà maggiormente opportune.

2)quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della Legge n. 53/1994.

IV

Nel merito. Profili di illegittimità del DM n. 50 (nella parte in cui prevede che “<...> il servizio militare di leva ed i



servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego”) e dei successivi atti regolamentari e dipartimentali. Conseguente disapplicazione e attribuzione del punteggio migliorativo ai fini della collocazione in graduatoria.

IV. 1- Come è noto, l’art. 485, comma 7, del D.lgvo 16 aprile 1994, n. 297 (TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, dispone che: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...)”*. Sempre nell’ambito della normativa quadro applicabile al caso che ci occupa, giova rilevare come l’art. 2050 del d.lgs n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare e del servizio civile, sulla scorta della equiparazione di cui sopra, come titolo nei concorsi pubblici stabilisce al comma 1 quanto di seguito si riporta: *“(....) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (...)”* mentre al successivo comma 2 stabilisce che *“(...) ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro (...)”*.

IV. 2- La Suprema Corte con la sentenza n. 5679 del 2020 ha statuito che *“Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit) come anche nell’accesso ai ruoli (art. 2050*



*comma 1 d.lgs 66/2000), in ogni settore ed **anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro**, (art. 2050 comma 1 cit)”*

A riguardo, giova precisare come la Suprema Corte ha superato la tradizionale dicotomia secondo cui l'art. 2050 del nuovo Ordinamento Militare di cui al D.lgs n. 66/2010 si riferirebbe in via esclusiva ai concorsi e non alle graduatorie. Ciò in quanto anche le graduatorie ad esaurimento pur non collocandosi nell'ambito dei concorsi in termini di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, costituiscono delle selezioni *latu sensu* concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro.

Deve pertanto svolgersi una lettura ampia ed integrata dei due commi dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 affinché il comma 2 nella parte in cui prevede che *“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”* **non sia antitetico rispetto al comma I del medesimo articolo** ove è disposto che *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*, in termini di riduzione e limitazione della portata, bensì quale specificazione, **nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.**

Tale interpretazione appare costituzionalmente corretta, nel rispetto del principio di cui all'art. 52 Cost. comma 2, atteso che un soggetto chiamato a svolgere un servizio (obbligatorio) quale quello militare e



il servizio civile equipollente nell'interesse dello Stato non può subire la perdita dell'utile valutazione del suddetto servizio a fini concorsuali o selettivi.

IV. 3- In forza di tali argomentazioni la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, conclude nel senso che sulla scorta di tale linea interpretativa che vede l'art. 2050 coordinarsi e non contrastare con l'art. 485 comma 7, d.lgs. n. 197/1994, il sistema generale vada riconnesso a quello scolastico. Ed infine, conclude sempre la Suprema Corte nella massima della sentenza in esame che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, vertendosi nell'ambito di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra loro, ai quali può pertanto applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del dlgs n. 66 del 2010.

IV. 5- A ciò si aggiunga che il diritto al riconoscimento del punteggio connesso all'espletamento del servizio militare di leva e del servizio civile equivalente non può essere negato neppure in forza del combinato disposto di cui all'art. 2 comma VI del D.M. 44/11, trattandosi di una disposizione di carattere secondario rispetto al D.lgs n. 297/1994 (di cui costituisce attuazione) per cui, essendo allo stesso sottordinata, non può derogare ai principi ivi contenuti.

E' dunque ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui: "(...) il c.d. servizio civile, (...) gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 l. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione a ruolo, ai fini della



carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti di legge”. (cfr. Corte di Cass. ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021)

In buona sostanza, la norma quadro vigente in materia (art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 -TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione-) in forza della quale il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può subire le restrizioni interpretative come quelle poste in essere dal DM n. 50 del 03.03.2021 di cui si richiede la disapplicazione, non essendo la suddetta norma caratterizzata da alcuna limitazione.

IV. 6- Sul punto si sono pronunciati favorevolmente sia la Suprema Corte (sez. lav. sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16.11.2021), sia il Consiglio di Stato (ordinanza cautelare 01.10.2021 n. 5408). Parimenti favorevoli risultano essere numerose pronunzie di merito (Tribunale di Teramo ord. N. cron. 5338/2015 del 2.09.2015 – RG n. 1238/2015 – Trib. Lanciano, ord. 06.09.2012, Trib. Di Agrigento sentenza n. 900/2014. Parimenti il TAR Lazio con sentenza n. 6421/2008 aveva stabilito il principio che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre pienamente valutabile anche non in costanza di nomina.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “(...) *attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all’art. 52 Cost., cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L.n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.lgs n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (D.lgs n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, DPR n. 237 del 1964, art. 77,*



*comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore **ed anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 comma 2 cit.)** e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il DM n. 42 del 2009, ed il DM n. 44 del 2011, che nel frattempo hanno disposto diversamente. (Cass. civ. sez. lav. 18.11.2021 n. 35380)*

IV. 7- Tali principi sono stati ampiamente recepiti anche dalla giurisprudenza amministrativa consolidatasi sul punto.

Il Consiglio di Stato di Roma (sez. VII), con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10.03.2022 ha sostanzialmente rappresentato come “(...) il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, quale titolo utile per le citate graduatorie (...). Infatti, l'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione), prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.”

Ed ancora: “(...) il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti di legge.” (Cons. di Stato ordinanza cautelare n. 5408 del 01.10.2021)

Dalle pronunzie di cui sopra ne consegue l'illegittimità del D.M. n. 50 del 03.03.2021 (e di tutti gli atti presupposti-connessi-conseguenziali) nella parte in cui si prevede che il servizio militare di



leva ed i servizi sostitutivi assimilabili per legge, siano integralmente valutabili solo se prestati in costanza di nomina, con conseguente sua disapplicazione (le tabelle di valutazione prevedono semplicemente che “(..) *il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (...)*” e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica).

Ovvia conseguenza di quanto sopra è che il punteggio spettante per il periodo sostitutivo civile “non prestato in costanza di nomina” debba essere riconosciuto come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica ATA (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

IV. 8- Applicando i richiamati principi al caso di specie, risulta *per tabulas* che il ricorrente ha prestato il servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie (diploma di maturità classica). In particolare, lo stesso ha svolto il servizio sostitutivo del servizio di leva obbligatorio nel periodo 24.06.1996 - 31.12.1996 (191 giorni) e 01.01.1997- 03.06.1997 (154 giorni) avendo già acquisito in data antecedente (21.07.1990) il diploma di maturità classica che costituisce il titolo di accesso alle graduatorie.

Pertanto, sulla scorta dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del TU n. 297/1994 – da applicarsi al caso *de quo* - che non può essere oggetto delle interpretazioni restrittive del tipo di quelle operate dal DM di cui si richiede la disapplicazione, discende che il servizio sostitutivo del servizio di leva obbligatorio prestato dal deducendo in epoca successiva al conseguimento del titolo di studio, debba valere quale servizio



effettivo reso nella qualifica di personale ATA sia per il profilo di collaboratore scolastico che di assistente amministrativo e non come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

IV. 9- In forza di quanto sopra, si confida nell'accoglimento della domanda, previa pronunzia di parziale disapplicazione del DM n. 50 del 03.03.2021 e dei successivi atti regolamentari e dipartimentali e conseguente riconoscimento in capo al signor Melarangelo del punteggio per il periodo del servizio sostitutivo assimilato per legge e non assolto in costanza di nomina, in termini di servizio reso nella qualifica ATA (punti 6 x anno anziché 0,60), funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia anni 20121/2024.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le Tribunale di Teramo, adito in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, Voglia:

In via preliminare, in rito:

a) autorizzare il ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, tramite pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIM e dell'Istituto Comprensivo Statale TE 3 D'Alessandro – Risorgimento sempre sul sito internet all'uopo preposto, ovvero con le modalità che l'On.le Tribunale riterrà maggiormente opportune;

Nel merito:



- a) previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03.03.2021 nella parte in cui prevede che *“il servizio militare di leva e servizi assimilati per legge solo valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego”*, riconoscere il diritto del ricorrente (con riferimento ai profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo) alla valutazione integrale del servizio civile sostitutivo prestato *“non in costanza di impiego”*, con conseguente attribuzione nella misura di 6 punti per anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni;
- b) condannare, per l'effetto, l'Amministrazione intimata alla rettifica della posizione del ricorrente mediante attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo;
- c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via meramente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda, stante il susseguirsi di orientamenti giurisprudenziali sulla materia:

- d) disporre la compensazione delle spese di lite.

Si dichiara che il valore della domanda al momento del deposito in Cancelleria è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di €. 259,00.

In via istruttoria: Si esibiscono mediante deposito in Cancelleria, con richiesta di acquisizione, i seguenti documenti:

A) Procura *ad litem*;



- a)**Atto di convalida dell'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" Castellalto - Cellino (prot. n. 2823 del 30/03/2021);
- b)**Protocollo domanda di aggiornamento graduatorie;
- c)**Decreto Dirigente scolastico D'Alessandro graduatorie provvisorie (Prot. n. 007152/2021 del 14.07.2021);
- d)**Atto di rettifica punteggio graduatorie d'istituto personale ATA III Fascia triennio 2021/2024 Prot. n. 4691 IIS Crocetti Cerulli;
- e)**Domanda inserimento graduatorie ATA III fascia – Assistente amministrativo triennio 2021/2024 ;
- f)**Domanda inserimento graduatorie ATA III fascia – Collaboratore scolastico triennio 2021/2024;
- g)**Foglio di congedo illimitato;
- h)**Certificato diploma maturità classica;
- i)**Foglio matricolare caratteristico – certificato servizio civile Comune di Castellalto;
- l)**istanza di rettifica del 3 gennaio 2023 inviata a mezzo pec;
- m)** provvedimento di rigetto Prot. n. 0000432/2023 del 13.01.2023;

Salvezze illimitate.

Teramo lì, 27 gennaio 2023.

Avv. Annalisa De Iuliis

Avv. Alessio De Iuliis

